

STUDIO COMMERCIALISTI TORRES E ASSOCIATI

Dott. Marco Torres
Dott.ssa Paola Genesoni

22100 Como
Via Rovelli, 36 tel. 031/263231 – fax 031/262854
Codice fiscale/P.I.V.A. 03607400136
studiotorres@pec.net

Como, 16 aprile 2020

SPETTABILE CLIENTELA

CIRCOLARE N. 31

OGGETTO: DECRETO LIQUIDITÀ: FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO NUOVO MODELLO E AVVIO DELLE ISTRUTTORIE

PREMESSA

La necessità di liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi è ormai una realtà.

Ad oggi, le banche non sono in grado di avviare alcuna procedura e anche la richiesta dei **finanziamenti fino a 25.000 euro**, che sono i più appetibili, è ferma, in attesa di istruzioni ministeriali.

I finanziamenti prevedono:

- una **garanzia al 100 per cento del Fondo centrale di garanzia PMI**,
- una **restituzione a 72 mesi**,
- con **preammortamento di 24 mesi** e
- **tasso di interesse agevolato**.

La lett. m) del comma 1 dell'art. 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, parla di una **concessione automatica e senza valutazione**, e della possibilità della banca di erogare il finanziamento coperto dalla garanzia, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore del Fondo.

Il vero problema è che l'**erogazione o meno dei finanziamenti** è comunque una **scelta riservata alla banca**, a prescindere dall'automatismo legato alla garanzia.

Alleghiamo il **modulo dedicato per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro** ai sensi della lett. m) del comma 1 dell'art. 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, cd. decreto "Liquidità", che l'impresa o il professionista/lavoratore autonomo può presentare al soggetto finanziatore o al Confidi.

LE ATTESTAZIONI RICHIESTE

L'impresa/lavoratore autonomo, con tale modello, richiede l'**agevolazione sotto forma di garanzia**, prevista da:

- legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 100, lett. a) e
- legge 7 agosto 1997, n. 266 (art. 15),

qualificabile come **aiuto di Stato** ai sensi dell'art. 87 del Trattato dell'Unione europea.

Per accedere all'aiuto, l'impresa deve **autocertificare** una serie di informazioni, cioè:

- di **rispettare i parametri dimensionali** previsti dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella *G.U.U.E.* n. L 124 del 20 maggio 2003, nonché dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005;

Parametri dimensionali delle imprese

Le imprese richiedenti sono classificate di **piccola, media o grande dimensione**, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 e dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Rientrano nella categoria delle **microimprese**, delle **piccole imprese** e delle **medie imprese (PMI)** quelle imprese che:

- occupano **meno di 250 persone**,
- hanno un **fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro** oppure un **totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro**.

VARIABILI	MICRO IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA
a) dipendenti	meno di 10	meno di 50	meno di 250
b) fatturato	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 50 milioni
oppure	oppure	oppure	oppure
c) totale di bilancio	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni	non superiore a € 43 milioni

- che **non è destinataria di provvedimenti giudiziari**, che applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 9, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

- che non ha in corso una delle fattispecie di **esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione**, ai sensi dell'art. 80, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 dell'art. 80;
- di **accettare la normativa** e le vigenti Disposizioni operative che disciplinano l'**intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, riguardo all'impossibilità di opporre al Gestore le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della garanzia del Fondo ex legge n. 662/1996, ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123;
- di **accettare le Disposizioni operative** - Parte VI, par. B.2.6 e par. B.4.7, e la normativa che disciplina la **surrogazione legale del Fondo di garanzia** ex legge n. 662/1996 - artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. 20 giugno 2005, pubblicato in *G.U.R.I.* n. 152 del 2 luglio 2005;

In particolare, l'impresa dichiara di accettare che, a seguito della **liquidazione della perdita al soggetto finanziatore**, il **Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa** per le somme pagate, e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti alla banca.

- di impegnarsi a **trasmettere** al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la **documentazione necessaria per effettuare i controlli** orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell'impresa provenienti dalla **Centrale rischi di Banca d'Italia** o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;
- di impegnarsi a consentire, **in ogni momento e senza limitazioni**, l'**effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni** in loco presso le sedi della medesima, da parte del Gestore del Fondo;
- di essere a conoscenza e di accettare che, **nei casi di revoca totale o parziale dell'agevolazione**, sarà tenuta al **versamento al Fondo di un importo pari all'aiuto ottenuto** e delle eventuali e ulteriori **sanzioni** previste dall'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123;

REVOCA DEI BENEFICI E SANZIONI	
Violazione	Sanzione
ASSENZA DI UNO O PIU' REQUISITI O DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O IRREGOLARE, PER FATTI COMUNQUE IMPUTABILI AL RICHIEDENTE E NON SANABILI	Revoca degli interventi e, in caso di revoca dal <i>bonus</i> fiscale, immediata comunicazione al MEF
REVOCA DEGLI INTERVENTI	Sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito
BENI ACQUISTATI CON L'INTERVENTO ALIENATI, CEDUTI O DISTRATTI NEI 5 ANNI SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE, O PRIMA CHE ABBIAMO TERMINE QUANTO PREVISTO DAL PROGETTO AMMESSO ALL'INTERVENTO	Revoca

<p>RESTITUZIONE DELL'INTERVENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in conseguenza della revoca; • disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, <p>E REVOCA, disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato</p>	<p>L'impresa stessa versa il relativo importo, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla data dell'ordinativo di pagamento, • alla data di concessione del credito d'imposta, <p>maggiorato di cinque punti percentuali.</p> <p>In tutti gli altri casi, la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto</p>
--	--

- di prendere atto che il Gestore del Fondo inoltrerà la **corrispondenza** relativa ai **supplementi di istruttoria** per l'ammissione alla garanzia:
 - alla banca, in caso di garanzia diretta;
 - a Confidi o altro fondo di garanzia, in caso di controgaranzia;
- di prendere atto che, in caso di concessione dell'intervento, il **nome dell'impresa, i relativi dati fiscali, e l'importo della garanzia concessa saranno resi pubblici** sul sito www.fondidigaranzia.it, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
- che l'**attività d'impresa** del soggetto beneficiario finale è **stata danneggiata dall'emergenza COVID-19**; ciò significa che **nell'ultimo esercizio contabile**, riferito all'anno 2018 (dato che il 2019 non è ancora chiuso - a meno che non sia stato approvato e depositato già il bilancio 2019), ha registrato **ricavi (o compensi incassati**, per i liberi professionisti) per un certo ammontare, come risultante da:
 - **ultimo bilancio depositato;**
 - **ultima dichiarazione fiscale presentata;**
- che la garanzia del Fondo viene richiesta ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli **“aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)”** delle Misure temporanee in materia di aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni);
- vanno **dichiarati** gli **“Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)”**, **di cui si è già fruito**: esclusivamente gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia, specificando l'Amministrazione concedente e l'importo erogato;
- che l'**indirizzo e-mail** indicato può essere utilizzato dal Gestore del Fondo di garanzia per la trasmissione di comunicazioni procedurali, anche in sostituzione dell'invio a mezzo di raccomandata postale e/o fax.

L'ISTRUTTORIA DELLA BANCA

La banca, dopo avere ricevuto il modulo di richiesta, deve **verificare che il richiedente**:

- sia un soggetto esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo con partita IVA,
- rientri nella definizione come sopra vista di PMI;
- abbia allegato la documentazione richiesta, e cioè:
 - l'ultimo bilancio depositato
 - l'ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente,

per **verificare** che:

- l'ammontare dei **ricavi** (o compensi) **sia superiore a 100.000 euro** o, se inferiore, sia **comunque superiore al quadruplo del finanziamento richiesto**;
- il richiedente **non presenti** esposizioni classificate come “**sofferenze**” ai sensi della disciplina bancaria;
- il richiedente **non presenti** esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore, classificate come “**inadempienze probabili**” o “**scadute o sconfinanti deteriorate**” ai sensi della disciplina bancaria o
- nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione **non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020**.

È di tutta evidenza che imprese già in crisi verranno escluse dai potenziali beneficiari.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Marco Torres



Dott.ssa Paola Genesoni

